

STUDIO LEGALE
AVV. CRISTIANO PELLEGRINI QUARANTOTTI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Viale Mazzini n. 88 - 00195 - Roma
Tel. 06.37511965 – 06.3612762 – Fax 06.3227659
E-mail: avv.cpq@studiolegalepellegriniquarantotti.it
PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

con istanza cautelare

e di misura cautelare monocratica

Per

DI LULLO MICHELA, nata a Roma il 31 dicembre 2002 (C.F.: DLLMHL02T71H501C), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti (C.F.: PLLCST74E28H501S), ed elett.te domiciliata presso il suo Studio, in Roma, a Viale Mazzini n. 88, (PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in calce al presente atto. *Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria, delle notificazioni tra difensori e delle altre previsioni di legge, si indica il numero di fax 06.3227659 e l'indirizzo di PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org, ai quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.*

- Ricorrente -

Contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore;
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro-tempore; **CINECA Consorzio Interuniversitario**, in persona del legale rappresentante pro-tempore; **Università degli Studi di Roma Tor Vergata**, in persona del Rettore pro tempore.

- Resistenti -

* * * * *

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei

A) del provvedimento di annullamento della prova della odierna ricorrente, relativa al concorso per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2022/2023, sulla base della seguente indicazione visibile nella pagina personale dell'area riservata del sito "University": "La prova del

candidato è stata annullata con la seguente motivazione: Prova annullata dall'ateneo. Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'università” (doc. n. 1);

B) dei verbali e degli atti, ancorchè non conosciuti, presupposti e/o riconducibili a tale provvedimento di annullamento;

C) della Nota dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata Prot. 2022-URM2AMM-0051705 (*doc. n. 2*), di riscontro alla istanza di accesso agli atti della ricorrente, nonché, ove occorra, degli allegati verbali dell’aula Dulbecco (in cui ha svolto la prova la ricorrente) (*doc. n. 3*);

D) del conseguente provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2022/2023, presso l’Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale;

E) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il 29 settembre 2022, secondo le indicazioni di cui al Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 ed allegati, nonché i relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non colloca parte ricorrente, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

F) ove occorra, del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria a numero programmato, per l’anno accademico 2022/2023, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti;

G) del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 “*Modalità e contenuti delle prove ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/2023*” (*doc. n. 4*), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

H) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, ha portato all’annullamento della prova di parte ricorrente e ne impedisce l’immatricolazione al predetto corso di studi.

FATTO

L'odierna parte ricorrente, in data 6 settembre 2022, partecipava alla prova selettiva per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, al fine di iscriversi ai suddetti corsi presso le sedi universitarie indicate nella domanda, secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 ed allegati, nonchè dal relativo bando dell'Università.

In particolare, la ricorrente effettuava il test presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Aula Dulbecco, Edificio A, piano terra.

Alla data di pubblicazione sul portale University del materiale di prova dei candidati (elaborato, punteggio e modulo anagrafica), la ricorrente apprendeva, nella propria pagina personale, che la prova risultava essere stata annullata secondo la seguente dicitura: *“La prova del candidato è stata annullata con la seguente motivazione: **Prova annullata dall'ateneo. Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'università**”* (cfr. doc. n. 1).

Tuttavia, **nessuna motivazione** veniva indicata riguardo le ragioni del suddetto provvedimento.

Di conseguenza, la ricorrente non rinveniva nella pagina personale del predetto portale **né** il risultato della prova espletata, **né** la scheda anagrafica, **né**, tantomeno, la scheda risposte.

In pratica, **nulla risultava riguardo la sua prova.**

Pertanto – come indicato nel suddetto (immotivato) provvedimento di annullamento – la ricorrente si rivolgeva all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, per mezzo di accesso agli atti, chiedendo chiarimenti, unitamente all'ostensione dei verbali volti ad attestare l'annullamento della prova di concorso e le relative motivazioni.

L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con Nota Prot. 2022-URM2AMM-0051705 (cfr. doc. n. 2), rappresentava genericamente **“che la correzione della prova è di competenza del MUR/CINECA”**; nonché trasmetteva in allegato il verbale dell'aula Dulbecco, ove aveva svolto la prova la ricorrente (cfr. doc. n. 3).

In tale verbale, tuttavia, **nulla veniva attestato in merito all'annullamento della prova della ricorrente**; addirittura, nel prospetto riepilogativo di tale documento, nell'aula in questione, nessuna prova risultava essere stata annullata: più precisamente, il riquadro recante la dicitura *“prove annullate”* risultava “sbarrato”, così da indicare il mancato verificarsi di tale fattispecie nell'aula di riferimento.

Ciò premesso, in ragione di quanto sopra, il provvedimento di annullamento della prova di parte ricorrente si appalesa del tutto illegittimo, immotivato ed inspiegabile, nonché (e soprattutto) contrastante con le risultanze dei verbali d'aula. Così come risulta di rilevante gravità, a questo punto, la mancata valutazione della prova di concorso della ricorrente.

Di conseguenza, tale provvedimento, previa sospensione cautelare, dovrà essere annullato per i seguenti motivi in

DIRITTO

I

Illegittimità del provvedimento di annullamento della prova della ricorrente e della omessa valutazione e pubblicazione della relativa prova. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Contraddittorietà – Illogicità – Eccesso di potere – Omessa e/o carente e/o insufficiente motivazione.

I.1. Come esposto nella premessa in fatto, l'odierna ricorrente, si iscriveva regolarmente alla prova selettiva per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, e vi partecipava in data 6 settembre 2022. Tuttavia, il giorno della pubblicazione sul portale University del materiale di prova dei candidati (elaborato, punteggio e modulo anagrafica), la ricorrente veniva a conoscenza, nella propria pagina personale, che la prova risultava essere stata annullata.

Più precisamente, risultava visibile la seguente dicitura: **“La prova del candidato è stata annullata con la seguente motivazione: Prova annullata dall'ateneo. Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'università”** (cfr. doc. n. 1).

Nessuna motivazione veniva indicata riguardo le ragioni del suddetto provvedimento. La ricorrente provava, quindi, a mettersi in contatto con l'Ateneo, ma non riusciva ad ottenere i dovuti chiarimenti.

Invero, a seguito di apposito accesso agli atti, l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con Nota Prot. 2022-URM2AMM-0051705 (cfr. doc. n. 2), rappresentava genericamente **“che la correzione della prova è di competenza del MUR/CINECA”**;

nonché allegava il verbale dell'aula Dulbecco, ove aveva svolto la prova la ricorrente (*cfr. doc. n. 3*).

In tale verbale, tuttavia, **nulla** veniva attestato in merito all'annullamento della prova della ricorrente (!)

Invero, nella pagina n. 8 del verbale d'aula, denominata “*verbale di annullamento della prova*”, **nulla veniva attestato in merito ad ipotesi di annullamento di prove per l'aula di riferimento della ricorrente**, né riguardo altri candidati, né, tantomeno, riguardo la ricorrente medesima.

Di seguito, al fine di agevolare Codesto On.le T.A.R., si riporta la raffigurazione della pagina anzidetta (*estratto dal doc. n. 3*):



Ministero dell'Università e della Ricerca

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA Tor Vergata

AULA DVLBECCO

Responsabile Prof. Roberto Gaziano

VERBALE ANNULLAMENTO DELLA PROVA

Alle ore _____ si verifica il seguente avvenimento _____

(Devono essere analiticamente descritti tutti gli episodi che hanno dato luogo all'annullamento della prova da parte della Commissione)

Per le ragioni sopra descritte al candidato _____
cui era stato consegnato il plico n. _____ viene, dunque, annullata la prova.

Il Responsabile d'aula

Roberto Gaziano

Altresì, **sempre nel verbale in questione**, nella pagina n. 11, quale allegato al verbale d'aula, di riepilogo della prova, **nessun elaborato risultava essere stata annullato**: più precisamente, il riquadro recante la dicitura “*prove annullate*” risultava “sbarrato”, così da indicare il mancato verificarsi di tale fattispecie nell'aula di riferimento. Di seguito, anche per tale documento, sempre per maggiore facilità di esame da parte dei Codesto On.le T.A.R., si riporta la raffigurazione della pagina in esame (***estratto dal doc. n. 3***):



TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Facoltà di Medicina e Chirurgia

CONCORSO UNICO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
IN MEDICINA E CHIRURGIA E IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

A.A. 2022/2023

DATA PROVA: 06/09/2022

AULA DULBECCO

SCATOLE		VERIFICATA L'INTEGRITÀ DEL SIGILLO
DA	A	
1	50	N. 04163
51	100	N. 04065
101	150	N. /
TOTALE PLICHI		100

CANDIDATI ISCRITTI	91
CANDIDATI PRESENTI	81
CANDIDATI ASSENTI	10
CANDIDATI RITIRATI	/

PLICHI CONSEGNATI AI CANDIDATI	81
PLICHI SOSTITUITI	/
PLICHI DAI QUALI E' STATA ESTRATTA LA SOLA SCHEDA ANAGRAFICA	/
PLICHI NON UTILIZZATI	19
TOTALE PLICHI	100

PROVE ANNULLATE	/
-----------------	---

TOTALE MODULI RISPOSTE CONSEGNATI DAI CANDIDATI (con successiva chiusura del contenitore)	81
--	----

IL RESPONSABILE D'AULA

Roberta Galano

I CANDIDATI SORTEGGIATI

BUTICCI CROTA MARIA LUCIA
PERRELLA ISABELLA
SCARSELLA ANDREA
FACCIO VERONICA

Ebbene, alla luce della documentazione di cui sopra, è di tutta evidenza come il provvedimento di annullamento della prova di parte ricorrente debba considerarsi del tutto illegittimo, immotivato ed inspiegabile, nonché (e soprattutto) contrastante con le risultanze dei verbali d'aula, i quali – si ribadisce – non attestano il ben che minimo annullamento della prova della odierna ricorrente.

E ciò pur essendo previsti nei moduli prestampati del verbale d'aula apposite pagine e/o sezioni volte ad indicare fattispecie di annullamento della prova in riferimento ai plichi consegnati.

A tale riguardo, con specifico riferimento alla **natura di atto pubblico del verbale della Commissione**, vale appena ricordare che la giurisprudenza ha evidenziato, a più riprese, che il verbale della Commissione di un concorso pubblico costituisce un atto pubblico, che è assistito da fede privilegiata, facendo prova sino a querela di falso di quanto in esso attestato (**in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 2 febbraio 2013, n. 1222; Sez. III, 23 marzo 2012, n. 1690; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 22 ottobre 2013, n. 2338**).

Peraltro, non si può omettere di rilevare come, nel caso di specie, da un lato il Ministero ed il Cineca, dall'altro l'Ateneo, reciprocamente, si siano "scaricati" la responsabilità in merito all'annullamento della prova della ricorrente, atteso che – come detto – sul portale University (gestito dal M.U.R. e dal Cineca) compare la seguente dicitura: *"La prova del candidato è stata annullata con la seguente motivazione: **Prova annullata dall'ateneo. Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'università**" (cfr. doc. n. 1), mentre l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con Nota Prot. 2022-URM2AMM-0051705 (cfr. doc. n. 2), rappresenta genericamente *"che la correzione della prova **è di competenza del MUR/CINECA**" (cfr. doc. n. 3).**

E quindi, nel caso di specie, è assolutamente incomprensibile quale sia il soggetto che ha provveduto all'annullamento della prova, ma, soprattutto, quali siano le ragioni che hanno portato a detto annullamento.

A questo punto è di tutta evidenza, nel caso di specie, l'illegittimità dell'agire del M.U.R. e/o dell'Università resistente, che **hanno annullato la prova della ricorrente senza giustificazione alcuna**, nonchè **hanno omesso di pubblicare l'elaborato della candidata ricorrente ed il punteggio da questa conseguito, con esclusione dalla graduatoria**.

Infatti, il provvedimento di annullamento ha determinato la mancata pubblicazione sia del risultato della prova espletata, sia la scheda anagrafica, sia della scheda risposte.

E' evidente che alla ricorrente, da quanto sopra, sta derivando **un grave pregiudizio**, in quanto la predetta non è messa in condizione di conoscere e visionare gli esiti della prova concorsuale, ma soprattutto di potere accedere alla iscrizione al corso di laurea. Pertanto, all'odierna ricorrente dovrà essere valutata la propria prova, con immissione in graduatoria, nonchè, in caso, con conseguente iscrizione al corso di laurea.

I.2. Si contesta, in ogni caso, il provvedimento di annullamento per **difetto di motivazione**.

Come specificato in precedenza, infatti, il provvedimento di annullamento, presente nella pagina personale della ricorrente del portale University, risulta essere del tutto **privo di motivazione** e, di conseguenza, **palesamente illegittimo**.

Ebbene, tale omissione di motivazione, peraltro, assume un particolare rilievo avuto riguardo al diritto dell'odierna ricorrente, codificato normativamente, di **conoscere l'iter logico giuridico** attraverso cui l'Amministrazione si è determinata ad adottare i provvedimenti impugnati, con la conseguente impossibilità di valutare, anche attraverso l'esame in sede giurisdizionale, il corretto esercizio del potere discrezionale, esercitato sotto il profilo della logicità, razionalità e congruità.

Del resto, la motivazione degli atti amministrativi costituisce un valido ed insostituibile strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità posta in essere dall'Amministrazione, proprio allo scopo di attuare il precetto costituzionale di cui all'art. 113, nonché di mettere al corrente i destinatari dell'atto delle ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento.

Anche per tale ragione, quindi, il provvedimento di annullamento della prova della ricorrente dovrà essere dichiarato illegittimo.

* * * * *

Istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami per via telematica sul sito dell'Amministrazione

Ai sensi degli artt. 41, IV comma, 49, III comma, 52, II comma, c.p.a., solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite alle Amministrazioni resistenti, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente complessa per il numero delle persone ulteriormente potenziali controinteressate, in caso, da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli ulteriori eventuali controinteressati (essendo l'Amministrazione già ritualmente intimata) per pubblici proclami per via telematica sul sito dell'Amministrazione.

* * * * *

Per tutto quanto sopra esposto parte ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, presenta rispettosa

ISTANZA CAUTELARE

Le censure adottate - che appaiono, di certo, idonee a fondare, sin d'ora, l'accoglimento nel merito delle domande di parte ricorrente - giustificano l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione del provvedimento (illegittimo) di annullamento della prova, affinché possa essere debitamente valutato l'elaborato della ricorrente, con immissione in graduatoria, nonché, in caso, con conseguente iscrizione al corso di laurea.

Nel caso di specie, è del tutto evidente come il ricorso sia assistito dal prescritto *fumus boni iuris*, nonché, altresì, è indubbia la presenza di un danno grave ed irreparabile, atteso che, in mancanza di una sospensione immediata del provvedimento di annullamento della prova, parte ricorrente risulta essere esclusa dalla graduatoria di merito (pubblicata il 29 settembre 2022) e, di conseguenza, rischia di non potersi immatricolare tempestivamente al corso di laurea, vedendosi potenzialmente scavalcata da candidati meno meritevoli, con pregiudizio formativo riconducibile alla mancata regolare frequenza delle lezioni ed al sostenimento degli esami previsti dal corso.

Invero, la sospensione del provvedimento di annullamento della prova, con conseguente valutazione della stessa e contestuale immissione in graduatoria (secondo il punteggio effettivamente ottenuto dalla ricorrente), risulta essere il provvedimento cautelare più idoneo da adottare, avuto riguardo ai profili di illegittimità censurati nel presente atto.

Pertanto, a ben vedere, l'adozione di un provvedimento cautelare (così come sopra richiesto) non potrà di certo comportare alcun concreto grave pregiudizio a carico delle amministrazioni resistenti, le quali dovrebbero esclusivamente valutare la prova della ricorrente e reinserirla in graduatoria e, se del caso, ove raggiungesse un punteggio utile alla iscrizione, procedere alla immatricolazione. Il tutto nel pieno rispetto del principio meritocratico e senza scavalcare alcun altro candidato della selezione *de qua*.

Ciò posto, un attento confronto delle possibili conseguenze connesse all'adozione o meno del richiesto provvedimento cautelare (altamente ed irreparabilmente pregiudizievoli a carico di parte ricorrente, laddove negato; non rilevanti per l'Amministrazione, laddove concesso), nonché il giusto temperamento degli

interessi in gioco, non potranno che evidenziare l'opportunità dell'accoglimento dell'istanza avanzata.

* * * * *

Per tali motivi, stante l'impossibilità di discutere nell'immediato, in Camera di Consiglio, l'istanza cautelare, si presenta

* * * * *

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA

(Art. 56 del Cod. Proc. Amm.)

All'Ill.mo Presidente, affinché Voglia disporre misure cautelari provvisorie sino alla pronuncia del Collegio, cui l'istanza cautelare sarà sottoposta nella prima camera di consiglio utile.

Ciò in considerazione della sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni di estrema gravità e urgenza, derivanti dal fatto che gli scorrimenti della graduatoria e le assegnazioni di sede sono in corso da circa 10 gg. e, nel giro di qualche settimana, potrebbero vedere saturate le disponibilità di posti presso le diverse Università, con irrimediabile pregiudizio a carico di parte ricorrente.

Un provvedimento immediato di sospensione dell'annullamento della prova della ricorrente, con contestuale ordine di valutazione dell'elaborato e contestuale inserimento nella graduatoria di merito, ben consentirebbe:

- **da un lato** alla odierna istante, ove si dovesse collocare in posizione utile alla immatricolazione, di non essere pregiudicata e/o "scavalcata" da altri candidati nell'iscrizione al corso di laurea e/o, comunque, dalla mancata frequenza delle lezioni;
- **dall'altro lato** alla stessa Amministrazione di non dovere, nel prosieguo, adottare stravolgimenti di graduatoria, riconducibili ad tardivo inserimento della ricorrente nella stessa, in ipotesi di accoglimento della domanda cautelare collegiale o, addirittura, nel merito.

* * * * *

Per tutto quanto precede

SI CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, *contrariis reiectis*, Voglia:

- **in via cautelare**, sospendere l'efficacia degli atti impugnati, ordinando la valutazione della prova della ricorrente, con conseguente inserimento della stessa nella graduatoria di merito del concorso in questione e, se del caso, con iscrizione al

corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria in relazione alla posizione in graduatoria effettivamente conseguita, secondo quanto esposto nel presente atto;

- nel merito, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, imponendo all'Amministrazione di provvedere alla valutazione della prova della ricorrente, con conseguente inserimento della stessa nella graduatoria di merito del concorso in questione e, se del caso, con iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria in relazione alla posizione in graduatoria effettivamente conseguita, secondo quanto esposto nel presente atto, in caso anche con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, II comma, c.p.a. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte ricorrente, a causa dell'illegittimo annullamento della prova. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile.

Roma 14 ottobre 2022

Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti